

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1988** (ECLI:IT:COST:1988:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10185 10186**

Atti decisi:

N. 19

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n. 465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su ricorso proposto da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, ultima parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione "a tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari" del trattamento fiscale di cui alle premesse norme;

che:

a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 634/1972, nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le cooperative, non è dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato trova fondamento nella diversità, dal punto di vista soggettivo, fra la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e quella degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici o popolari;

b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con il principio di eguaglianza, giacché le agevolazioni, ivi previste, non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensì pongono un ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale;

c) quanto, ancora, alla censura di illegittimità delle predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in cui tale articolo "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione", appartiene alle scelte legislative - attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello Stato (sent. n. 29 del 1975) - stabilire i modi ed i limiti onde dare attuazione al suddetto principio, così come in effetti operato con le richiamate disposizioni agevolative;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle

norme di cui al precedente punto del dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.